Effetti sugli altri canali di pensionamento - L'adeguamento alla speranza di vita non riguarda soltanto la pensione di vecchiaia. Anche altri canali di uscita risentono del meccanismo.
In particolare, sono da considerarsi i seguenti requisiti:

- **pensione anticipata ordinaria**: l'incremento si riflette sul requisito contributivo, oggi pari a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, oltre alla finestra mobile di 3 mesi (finestra gradualmente aumentata sino a 9 mesi nel 2028 per i dipendenti pubblici non statali); pertanto, il requisito salirà dal 2027 a 42 anni e 11 mesi per gli uomini, 41 e 11 mesi per le donne e dal 2028 a 43 anni e 1 mese per gli uomini, 42 ed 1 mese per le donne;
- **pensione anticipata contributiva**: a oggi, i requisiti per accedere a questa pensione sono pari a **64 anni** di età, **20 anni** di contributi e 3 mesi di finestra, più un importo soglia minimo; contrariamente a quanto accade in rapporto ad altri trattamenti pensionistici, nel caso della pensione anticipata contributiva aumenteranno sia il requisito anagrafico che quello contributivo, portandosi a 64 anni e 1 mese di età e 20 anni e 1 mese di contributi dal 2027, 64 anni e 3 mesi di età più 20 anni e 3 mesi di contributi dal 2028;
- **pensione anticipata precoci**: l'incremento si riflette sul requisito contributivo, oggi pari a 41 anni, oltre alla finestra mobile di 3 mesi (finestra gradualmente aumentata sino a 9 mesi nel 2028 per i dipendenti pubblici non statali); pertanto, il requisito salirà dal 2027 a 41 anni e 1 mese e dal 2028 a 41 anni e 3 mesi.

Lavoratori che non subiscono l'adeguamento agli incrementi della speranza di vita - Alcune categorie di lavoratori beneficiano di discipline specifiche e in parte sterilizzate rispetto agli incrementi (art. 1, cc. 186 e 187 L. 199/2025).
Si tratta degli **addetti ai lavori usuranti e notturni** (D.Lgs. 67/2011) che hanno svolto tale attività per almeno la metà della vita lavorativa o per almeno 7 anni negli ultimi 10 e degli **addetti ai lavori gravosi** (All. B L. 205/2017) che hanno svolto tale attività per almeno per almeno 6 anni negli ultimi 7 o per almeno 7 anni negli ultimi 10, in possesso di 30 anni di contribuzione. In rapporto a questi lavoratori, gli adeguamenti alla speranza di vita, per il biennio 2027-2028, non trovano applicazione.
Inoltre, per i lavoratori addetti ad attività gravose per almeno 7 anni negli ultimi 10 e per i lavoratori addetti ad attività usuranti, è possibile ottenere la pensione di vecchiaia ordinaria con **66 anni e 7 mesi di età** e **30 anni di contributi**.
Il requisito di 30 anni di accrediti può essere raggiunto anche in regime di **cumulo**.
Per quanto riguarda i requisiti utili alla **pensione di anzianità** dei lavoratori notturni e degli addetti ai lavori usuranti, di cui al D.Lgs. 67/2011, non vi sono incrementi della speranza di vita fino al 31.12.2028.

APE sociale e adeguamento alla speranza di vita - Una specifica eccezione alla sterilizzazione degli adeguamenti riguarda i titolari di APE sociale.
Ai sensi dell'art. 1, c. 190 L. 199/2025, infatti, l'incremento dei requisiti di accesso al pensionamento continua ad applicarsi anche nei confronti dei lavoratori addetti ad attività gravose o usuranti, qualora, al momento del pensionamento, risultino beneficiari dell'**APE sociale** disciplinata dall'art. 1, c. 179 L. 232/2016, ossia dell'anticipo pensionistico a carico dello Stato.
Ne consegue che, in tali ipotesi, si applica il regime generale di adeguamento alla speranza di vita previsto per il biennio 2027-2028, con conseguente necessità di verificare i requisiti pensionistici tenendo conto degli incrementi della speranza di vita, come vale, del resto, per le altre categorie di beneficiari dell'indennità di prepensionamento.



Comparto difesa, sicurezza e soccorso - Per il personale appartenente al comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, la legge di Bilancio 2026 introduce un meccanismo di incremento dei requisiti pensionistici più gravoso rispetto a quello previsto per la generalità dei lavoratori.
In particolare, l'art. 1, c. 180 L. 199/2025 prevede un incremento aggiuntivo dei requisiti di accesso al pensionamento inferiori a quelli vigenti nell'AGO, pari a:

- un mese per l'anno 2028;
- un ulteriore mese per l'anno 2029;
- un ulteriore mese a decorrere dall'anno 2030;

Tale incremento si aggiunge a quello generale derivante dall'adeguamento alla speranza di vita di cui al D.D. 19.12.2025 e all'art. 1, c. 185, della medesima legge.
La formulazione dell'art. 1, c. 180 L. 199/2025, che qualifica come aggiuntivo l'incremento previsto per il comparto difesa e sicurezza, configura un **aumento complessivo di 4 mesi nel 2028**; tuttavia, la circolare Inps chiarisce che l'**incremento è di soli 3 mesi**, qualora l'accesso al pensionamento avvenga indipendentemente dall'età.

